



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 08334/2015 REG.PROV.COLL.
N. 15512/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro
generale 15512 del 2014, proposto
da:

Anai Associazione Nazionale
Avvocati Italiani, De Tilla Maurizio,
Prosperetti Giulio, Stoppani Isabella
Maria, Fraioli Antonio Leonardo,
Prosperetti Eugenio, Pascali Giulio,
Simeoni Olga, Zazza Roberto,
Pozzaglia Pietro, Graziano
Alessandro, Palombi Walter, Aversa
Nilia, Shuli Flonja, Bellini Cristina,

Bosco Maria Grazia, Silva Elisabetta,
Finelli Antonio, Marino Manlio,
Valcepina Chiara, Straniero Alessio,
Belloni Silvia, Giannini Edilberto,
Caterina Bruno Mario, Acampora
Claudio, Renzella Roberto, Ferraro
Nicola, Andretta Maria, Cerulli
Danilo, Longino Lombardi Gilda,
De Tilla Caterina, Esposito Andrea,
Borgo Brunella, Carnevale Nadia
Giuseppina, Raffa Maria Carmen,
Attanasio Francesco, Straticò Maria
Francesca, Di Sanzo Daniela, Mari
Vincenzo, Bria Giancarlo, Laghi
Domenico, Aiello Giusy, Malomo
Fanny, Bellusci Mario, Niger
Pompeo, Aversa Angela, Amato
Rosalba, Chimenti Carmine, Verrina
Elisabetta, Farciniti Teresa,
rappresentati e difesi dagli avv.
Isabella Maria Stoppani, Giulio
Prosperetti, con domicilio eletto
presso Isabella Maria Stoppani in
Roma, Via Brenta, 2/A;

contro

il Ministero della Giustizia, in
persona del ministro p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'

Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale domicilia in Roma,
Via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Domenico Condello, Antonella
Anselmo, Angelo Cugini, Maria
Grazia Leuci, Giorgio Lombardi,
Edmondo Tomaselli, Stefano Toro,
Elisa Traversa, Ilaria Verini Supplizi,
rappresentati e difesi dall'avv.
Domenico Condello, presso il cui
studio in Roma, Via Cardinal De
Luca, 1, sono elettivamente
domiciliati;

Nicoletta Giorgi, Associazione
Italiana dei Giovani **Avvocati**, in
persona del legale rappresentante
p.t., rappresentati e difesi dall'avv.
Francesco Maria Caianiello,
elettivamente domiciliati in Roma,
Via E. Q. Visconti, 11, presso lo
studio dell'avv. Angela Fiorentino ;

ad opponendum:

Marco Saraceno, rappresentato e
difeso dall'avv. Orazio Abbamonte,
presso il cui studio in Roma, Via
Terenzio, 7, è elettivamente

domiciliato;

il **Consiglio** dell'Ordine degli **avvocati** di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pistoia, 6, presso lo studio dell'avv. Alessandro Biamonte;

per l'annullamento

decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014, nonché di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente i conseguenti bandi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i

difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Associazione Nazionale **Avvocati** Italiani, ANAI, e alcuni **avvocati** in proprio hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il decreto del Ministro della giustizia del 10 novembre 2014 recante "Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012 n. 247".

Avverso il provvedimento impugnato hanno articolato le seguenti censure:

I) Violazione dell'art. 28, comma 3, della legge n. 247/2012.

Le previsioni regolamentari che consentono all'elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero complessivo dei componenti del **consiglio** da eleggere (articoli 7 e 9 del regolamento) violerebbe la

prescrizione contenuta nel comma 3 dell'art. 28 della legge n. 247/2012 nella parte in cui stabilisce che il numero massimo di voti da esprimere è pari ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

Il contrasto con la norma primaria sarebbe poi accentuato dalla possibilità, prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale, di esprimere un voto di lista, atteso che tale modalità, in presenza di liste con un numero di candidati pari al numero degli eligendi, frustrerebbe ulteriormente la necessaria composizione pluralistica del **consiglio**, favorendo l'elezione di maggioranze "bulgare".

II) Violazione di legge (norme e principi generali in materia di rappresentanza elettiva; articoli 97 e 39 della Costituzione), eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; per travisamento del fatti; per falsità della causa e sviamento; straripamento.

La violazione dei principi in tema di rappresentanza pluralistica si

porrebbe altresì in contrasto con i principi costituzionali in tema di funzionamento dei pubblici uffici, ai quali sarebbero ascrivibili i consigli forensi.

Il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe confuso i principi posti dal legislatore a tutela della parità di genere con quelli contenuti nel medesimo provvedimento normativo a tutela delle minoranze.

II) Violazione di legge (norme e principi generali in materia elettorale); eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; per travisamento dei fatti; per straripamento.

Il decreto ministeriale, con evidente eccesso di potere, avrebbe introdotto un sistema di voto che contraddirebbe sia la logica del voto di preferenza che la logica del voto di lista, disciplinando, con riferimento a tale ultima ipotesi, una fattispecie non contemplata nella normativa primaria.

Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio rappresentando

l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Sono intervenuti ad adiuvandum singoli **avvocati** e l'Associazione Italiana dei Giovani **Avvocati**

Sono intervenuti ad opponendum un avvocato e il **Consiglio** dell'Ordine degli **avvocati** di Santa Maria Capua Vetere.

Con ordinanza cautelare n. 151 del 15 gennaio 2015 la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 735 del 18 febbraio 2015, il **Consiglio** di Stato ha accolto l'appello cautelare.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire e per carenza di interesse a ricorrere articolate dall'Avvocatura Generale dello Stato.

In particolare, la difesa erariale sostiene il difetto di legittimazione a ricorrere dell'associazione in considerazione del fatto che la stessa non agisce per un interesse omogeneo, riferibile cioè a tutti gli appartenenti alla collettività rappresentata.

L'ANAI, inoltre, non avrebbe dimostrato che il regolamento impugnato produce una lesione dell'interesse collettivo istituzionalmente perseguito, così che l'azione proposta integrerebbe una non consentita sostituzione processuale.

Con riferimento a tutti i ricorrenti, poi, l'Avvocatura ha contestato la sussistenza dell'interesse a ricorrere, rappresentando come la portata generale ed astratta delle norme regolamentari comporti l'assenza del requisito dell'attualità della lesione e la non individuabilità di una specifica utilità ritraibile dal domandato annullamento.

L'attualità dell'interesse, conclude la difesa erariale, potrà essere valutata

solo all'esito delle operazioni elettorali.

La prospettazione non può essere condivisa.

Rileva infatti il Collegio come l'interesse a tutela del quali i ricorrenti hanno inteso agire attiene al legittimo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti dei singoli Consigli Forensi e alla legittima composizione di questi ultimi, interesse che già in passato la giurisprudenza ha qualificato come autonomo e differenziato e, per quanto rileva in punto di legittimazione, unitariamente imputabile all'ente rappresentativo.

Si è infatti osservato che *“qualsiasi atto che impedisca l'esercizio del diritto di elettorato attivo o passivo, così provocando una alterazione della composizione degli organi elettivi, deve, pertanto essere considerato lesivo di una situazione differenziata e qualificata dell'ente, che è legittimato a ricorrere per la tutela del proprio interesse alla legittima costituzione dei propri organi che si riflette nell'azione di*

autogoverno degli appartenenti alla categoria professionale di cui esso rappresenta gli interessi?” (**Consiglio** di Stato sez. V, 14 febbraio 2012, n. 717; più in generale sulla legittimazione a ricorrere di un sindacato, sez. I, 12 febbraio 2009, n.1402).

Sul punto deve pure rilevarsi come proprio l’attinenza delle disposizioni oggetto di impugnazione all’intero procedimento elettorale (e dunque non a gruppi identificati o identificabili di candidati) esclude la prospettata eterogeneità dell’interesse a tutela del quale l’associazione ha inteso agire rispetto a quello dei singoli iscritti.

Venendo poi all’interesse a ricorrere, deve osservarsi come il concreto contenuto delle norme e la immediata lesività delle previsioni in esse contenute – da valutarsi, ai presenti fini, alla stregua della astratta prospettazione di parte e salva l’autonoma e successiva valutazione dei medesimi profili in punto di fondatezza della domanda – appaiono idonei a radicare in capo ai

ricorrenti quella posizione qualificata che si differenzia dall'aspirazione alla mera e astratta legittimità dell'azione amministrativa, genericamente riferibile a tutti i consociati.

Deve, infatti, osservarsi come le disposizioni regolamentari impugnate, nello stabilire in maniera puntuale la possibilità di presentare liste con un numero di candidati pari a quelli da eleggere, non postulano alcuna necessità di atti applicativi, realizzando direttamente una lesione concreta e non meramente ipotetica della situazione giuridica di cui si invoca tutela, atteso che consentono, con automatica applicabilità, l'utilizzo di un meccanismo di candidatura e di voto confliggenti con i parametri normativi invocati.

La rappresentata contrarietà del decreto ministeriale alla norma primaria alla quale esso avrebbe dovuto dare attuazione e ai parametri costituzionali in materia di buon andamento produce, dunque, direttamente un vulnus nella sfera dei destinatari, attesa l'immediata

operatività delle previsioni censurate e la loro idoneità a ledere l'interesse dei ricorrenti al corretto svolgimento del procedimento elettorale.

La ritenuta sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere esonera il Collegio dall'esame della prospettata qualificazione dell'azione anche in termini di azione popolare, rappresentata a verbale dai difensori di parte ricorrente.

Può quindi passarsi all'esame del ricorso introduttivo, con il quale sono state impugnate specifiche disposizioni del decreto ministeriale n. 170/2014, emanato in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Quest'ultimo testo normativo ha modificato la composizione dei consigli circondariali forensi e ha dettato nuove norme per l'elezione dei rappresentanti degli stessi.

In particolare, vengono qui in rilievo i commi 2 e 3 dell'art. 28 della legge, i quali rispettivamente stabiliscono che *“i componenti del **consiglio** sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a*

*regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli **avvocati** stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli **avvocati** per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione” e che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei*

consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto'.

Anche tenendo conto di quanto statuito dal Giudice dell'appello cautelare, ritiene il Collegio che il coordinamento tra i due commi dell'art. 28 della legge imponga una valutazione di illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate, in considerazione del fatto che queste ultime, diversamente da quanto stabilito dal legislatore primario, hanno operato nel senso di tutelare l'obiettivo dell'equilibrio di genere, posto dal comma 2, a scapito della finalità di tutela del pluralismo, posta invece dal comma 3.

Deve in primo luogo rilevarsi come il comma 3, nello stabilire il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere, introduce un'ipotesi di voto limitato, ossia conferisce a ciascun elettore il potere di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero di candidati da eleggere.

Conformemente a quanto ritenuto in dottrina e in giurisprudenza, tale scelta del legislatore è finalizzata alla

tutela delle minoranze o, comunque, all'effetto di consentire una più ampia e pluralistica rappresentanza all'interno dell'organo eligendo.

Si è infatti in proposito osservato come *“il sistema di elezione cd. "a voto limitato" è un meccanismo, tipico della elezione di organi collegiali, tendenzialmente preordinato a permettere che all'interno dell'organo da eleggere siano rappresentate anche le minoranze (...). L'effetto di questa limitazione è evidente: la maggioranza non riuscirà a eleggere tutti i componenti dell'organo perché la minoranza, organizzandosi e facendo confluire i propri voti su candidati predeterminati sulla base di opportuni accordi, potrà ottenere di essere rappresentata all'interno dell'organo. Il modo in cui ciò avverrà dipenderà in concreto dal modo di atteggiarsi e dalla tenuta degli accordi presi prima della votazione”* (così T.A.R. Lazio, Latina, 17 maggio 2011, n. 414).

Ciò comporta che, per una precisa e netta scelta del legislatore, nelle **elezioni** dei consigli degli ordini forensi il numero di preferenze

individuato a norma del comma 3 si pone come limite massimo dei voti esprimibili dai singoli elettori, al fine di consentire al maggior numero di liste e, quindi, di orientamenti, anche non necessariamente politici, di ottenere la presenza di propri rappresentanti nel **consiglio**.

La inequivocità del contenuto precettivo del citato comma 3, in sostanza, non lascia spazio, secondo un criterio ermeneutico letterale e teleologico, ad una competenza regolamentare in punto di limite massimo delle preferenze esprimibili da ciascun elettore, mentre nella parte in cui la norma utilizza l'espressione "non superiore" la stessa consente una disciplina di dettaglio che attribuisca all'elettore la possibilità di esprimere un numero inferiore di preferenze; ciò che è pure confermato dal riferimento, contenuto nella stessa disposizione, all'approssimazione per difetto del numero ottenuto dall'operazione matematica di calcolo dei due terzi.

Ciò posto, appare chiaro come entro il limite stabilito dal comma 3 debba muoversi l'interpretazione del comma 2, nel dettare il quale il legislatore ha perseguito la diversa e ulteriore finalità di individuare previsioni a tutela del genere meno rappresentato.

In sostanza le misure e i meccanismi (questi si rimessi alla competenza regolamentare del Ministero della giustizia) a mezzo dei quali garantire un risultato elettorale che rispetti l'equilibrio tra i generi, devono necessariamente articolarsi, con riferimento alle modalità di espressione del voto da parte di ciascun elettore, all'interno di un numero di preferenze pari al massimo ai due terzi dei consiglieri da eleggere o al numero intero inferiore alla suddetta frazione.

Il valore numerico così calcolato, in sostanza, andrà ulteriormente frazionato così da individuare una soglia minima di voti da destinare al genere meno rappresentato, in modo tale che solo chi esprima preferenze a

favore di candidati appartenenti ad entrambi i generi potrà utilizzare tutti i voti di preferenza corrispondenti al numero determinato ai sensi del comma 3; numero che risulterà ovviamente “maggiore” del numero di preferenze esprimibile dall’elettore che, invece, esprima le sue preferenze a favore di candidati appartenenti ad un solo genere.

La possibilità di esprimere un numero di preferenze “maggiore”, in conclusione, opera all’interno del numero di preferenze esprimibili in base al comma 3, legittimando o, più correttamente, imponendo la previsione normativa un’ulteriore limitazione (e dunque un numero “inferiore”) dei voti esprimibili dall’elettore che intenda votare candidati appartenenti ad un solo genere.

Tale meccanismo, in quanto destinato ad operare a monte del procedimento elettorale, appare poi conforme alla posizione espressa in materia dalla Corte costituzionale che ha riconosciuto la legittimità di

disposizioni che, senza “*prefigurare un risultato elettorale o (...) alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare*” individuino un meccanismo in forza del quale si predisponesse “*una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare*” (sentenza n. 4 del 2010).

Appare chiara a questo punto l'illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale impugnato nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del **consiglio** da eleggere.

Il ricorso va quindi accolto, in parte qua, con assorbimento di ogni altra censura e va di conseguenza disposto

l'annullamento delle corrispondenti disposizioni.

Tale annullamento importa la sopravvenuta carenza di interesse all'esame della censura della disposizione che consente il voto di lista (articolo 9, comma 4, del regolamento), atteso che la necessaria riconduzione delle liste al limite massimo dei due terzi degli eligendi, rende inattuale la doglianza di contrasto di tale modalità di voto con i principi del pluralismo.

La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 20 maggio 2015
con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)